

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 48/2023

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE A TITOLO GRATUITO PER L'ANNO 2023

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, e l'ultima sua revisione avvenuta con Direttiva 2018/410/UE e, in particolare, l'articolo 10 bis recante "Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote" e l'articolo 11 recante "Misure nazionali di attuazione";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione e, in particolare, il paragrafo 4 dell'art. 48 secondo cui "L'amministratore centrale provvede a che il gestore possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione, qualora la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'art. 47 per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante "Disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività" e in particolare l'articolo 3, commi da 1 a 3, e gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" e, in particolare, l'articolo 24 recante "Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato", l'articolo 25 recante "Misure nazionali di attuazione";

VISTO altresì l'articolo 27 del suindicato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante "*Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito*" che stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto; ed altresì il comma 2 del predetto articolo 27 ai sensi del quale il Comitato, in deroga al comma 1, sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che hanno comunicato l'interruzione delle attività ovvero che sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione

non è stata ancora revocata ovvero che hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2019, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'art. 10 bis della Direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e, in particolare, l'articolo 15 recante "Livello di attività storica per gli impianti esistenti", l'articolo 16 recante "Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti", nonché l'articolo 23 recante "Modifiche del funzionamento di un impianto";

VISTA la delibera del Comitato n. 9/2021 del 10 febbraio 2021 recante "Comunicazione annuale sui livelli di attività e domanda di assegnazione gratuita";

VISTA la delibera del Comitato n. 42/2021 del 12 aprile 2021 recante "Aggiornamento dalla tabella nazionale di allocazione di cui all'articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE come modificato dalla Direttiva 2018/410/UE di cui alla citata delibera 143/2019", e il suo successivo aggiornamento con delibere n. 71/2021 del 21 giugno 2021, n. 127/2022 del 05 luglio 2022, n. 184/2022 del 17 novembre 2022 e n. 193/2022 del 1° dicembre 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto n. 179 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che l'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede che il Comitato istituito ai sensi dell'abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATA la scadenza del 28 febbraio 2023 quale termine previsto per il rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l'anno 2023 e che non è tuttavia maturato il termine del 31 marzo 2023 di cui all'art. 24, comma 5 D.Lgs. 47/2020 nonché all'art. 3 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 per la comunicazione annuale del livello di attività di ciascun sottoimpianto per l'anno civile precedente;

CONSIDERATO che la scadenza del 28 febbraio citata al punto precedente non consente a questo Comitato di attendere agli esiti istruttori derivanti dall'analisi delle pertinenti comunicazioni dei livelli di attività che ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del D.Lgs. 47/2020 sono trasmesse dai gestori entro la data del 31 marzo di ciascun anno;

CONSIDERATO altresì che per gli impianti per i quali è ancora in corso l'istruttoria sulle comunicazioni dei livelli di attività degli anni precedenti (2019, 2020, 2021), in ragione di i) attesa di integrazioni da parte del gestore, ii) interlocuzione in corso con la Commissione Europea, che ha sollevato rilievi e non ha approvato i dati sottoposti, la Tabella Nazionale di allocazione non è stata aggiornata;

RITENUTO tuttavia necessario procedere al rilascio delle quote 2023 conformemente alla tabella nazionale di assegnazione valida alla data in cui il Comitato effettua il citato rilascio delle quote, conformemente alla delibera di questo Comitato n. 42/2021 del 12 aprile 2021, e ai suoi successivi aggiornamenti con delibere n. 71/2021 del 21 giugno 2021, n. 127/2022 del 05 luglio 2022, n. 184/2022 del 17 novembre 2022 e n. 193/2022 del 1° dicembre 2022, ovvero a successive deliberazioni relative all'assegnazione definitiva di quote a titolo gratuito nel frattempo intervenute, e fatto salvo il successivo adeguamento del livello delle quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 47/2020 nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, ove risultante dalla conclusione dell'istruttoria sulla pertinente comunicazione dei livelli di attività;

CONSIDERATO che, nel caso in cui in esito all'istruttoria sulle relazioni sul livello di attività sia necessario un adeguamento dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per un determinato anno e che la procedura di adeguamento si concluda dopo il rilascio delle relative quote, si possono verificare i seguenti casi:

- a) assegnazione gratuita complessivamente incrementata per l'impianto. In tal caso si procede con provvedimento di questo Comitato di integrazione del rilascio di quote a titolo gratuito;
- b) assegnazione gratuita complessivamente ridotta per l'impianto. In tal caso il gestore è tenuto a rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso secondo quanto disposto dall'articolo 48, paragrafo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/1122;

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 3, paragrafo 3, Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 che stabilisce che "Se del caso, l'autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all'art. 48, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2019/1122";

CONSIDERATO, pertanto, che in vista dei rilasci relativi all'anno 2023 risulta necessario, in via preliminare, informare i gestori degli impianti destinatari di assegnazione di quote a titolo gratuito che sarà necessario procedere alla resa delle eventuali quote ricevute in eccesso;

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27 febbraio 2023

DELIBERA

Articolo 1

Modalità per il rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito relative all'anno 2023

- 1. Con riferimento alle quote di emissione a titolo gratuito relative all'anno 2023 il Comitato provvede al rilascio, sulla base dei valori riportati in allegato alla delibera n. 42/2021 del 12 aprile 2021, e suoi successivi aggiornamenti con delibere n. 71/2021, n. 127/2022, n. 184/2022 e n. 193/2022, ovvero sulla base di successive deliberazioni relative all'assegnazione definitiva di quote a titolo gratuito nel frattempo intervenute aggiornando la Tabella Nazionale di allocazione.
- 2. Resta fermo che i rilasci di cui al comma 1, stante la pendenza dell'istruttoria relativa alla comunicazione dei livelli di attività 2023 riferiti all'anno 2022, saranno oggetto di successivo aggiornamento mediante la modifica della Tabella Nazionale di allocazione.
- 3. Per effetto dell'aggiornamento di cui al comma 2, le quote di emissione eventualmente rilasciate in eccesso, rispetto al quantitativo definitivo risultante dalla Tabella Nazionale di allocazione aggiornata, dovranno essere ritrasferite dallo stesso gestore sul conto unionale ai sensi dell'art. 48, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 2019/1122 e dell'art. 3, paragrafo 3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1842.

Articolo 2

Disposizioni finali

 Al fine di assicurare la massima diffusione della presente deliberazione ne viene data comunicazione ai gestori interessati attraverso la pubblicazione oltre che nel sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla scrivania virtuale di ciascun Gestore di cui al sito web del Portale ETS, nonché tramite apposita comunicazione con posta elettronica certificata.

> IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Carettoni